



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

*Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie*

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento  
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione  
del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo  
LORO SEDI

**OGGETTO: Direttiva sugli effetti giuridici ed economici della rilevazione di assenze ingiustificate in caso di mancato possesso o esibizione della Certificazione verde Covid-19 da parte del personale del CNVVF.**

Con circolare prot. STAFFCADIP n. 21758 del 13 ottobre 2021 sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che regola le modalità di impiego, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, delle certificazioni verdi Covid-19, atteso che dalla suddetta data la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021).

In particolare, la circolare individua le diverse tipologie di violazioni che ricorrono quando il personale:

- 1) al momento dell'accesso al luogo di lavoro risulti sprovvisto della certificazione verde Covid-19 ovvero comunichi di non esserne in possesso;
- 2) abbia comunque fatto accesso al luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde Covid-19;

in entrambi i casi il dipendente è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della certificazione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

In relazione a tale nuova tipologia di assenza è stato apportato un aggiornamento al software applicativo SIPEC, con l'introduzione di due nuove causali di assenza ovvero:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Z8: ASSENZA GREEN PASS SENZA ACCESSO ALLA STRUTTURA

Z9: ASSENZA GREEN PASS CON ACCESSO ALLA STRUTTURA

Al riguardo si specifica che:

- l'assenza è giornaliera, pertanto, non è considerata la timbratura in ingresso del dipendente successivamente segnalato per il mancato possesso della certificazione verde Covid-19;
- il periodo di assenza ingiustificata, che perdura fino alla presentazione della certificazione verde (comunque non oltre il 31 dicembre 2021), non è utile ai fini della maturazione delle ferie e comporta la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- nel periodo in cui è riscontrata l'assenza non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, con ricadute anche sotto il profilo previdenziale;
- l'informazione è inserita nell'applicativo SIPEC con le modalità anzidette (v. nota della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali n. 29894 del 14 ottobre 2021), ai fini dei conseguenti provvedimenti giuridici e connessi effetti giuridico-economici.

In particolare, per ciascuna giornata di assenza ingiustificata, nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, non competono i seguenti emolumenti del trattamento economico:

a) componenti retributive fondamentali (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità laddove attribuita, assegni personali laddove attribuiti, vacanza contrattuale laddove in godimento), proporzionalmente al numero di giorni di assenza nel periodo mensile di riferimento, ivi comprese le pertinenti quote di tredicesima mensilità;

b) componenti retributive accessorie a carattere fisso e continuativo (indennità di rischio, indennità mensile e assegno di specificità, nonché quote fissa e variabile della retribuzione di rischio e di posizione per il personale dirigente) proporzionalmente al numero di giorni di assenza nel periodo mensile di riferimento, ivi comprese le pertinenti quote di tredicesima mensilità;

c) componenti retributive accessorie variabili e/o eventuali, collegate a prestazioni in attività di servizio, su base oraria o giornaliera o di turnazione, comunque non maturabili;

d) componenti retributive accessorie variabili e/o eventuali ad erogazione differita quali ulteriori compensi a valere sui fondi incentivanti di categoria.

Gli importi della retribuzione, dei compensi e degli emolumenti, comunque denominati, non dovuti per i giorni di assenza ingiustificata ai sensi della richiamata previsione normativa, saranno oggetto di recupero da avviarsi al termine del periodo di efficacia della medesima, mediante trattenuta sulle erogazioni stipendiali correnti nell'ambito della piattaforma NoiPA Service Personale Tesoro Web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero con altre modalità idonee in caso di sospensione/disattivazione/chiusura della partita stipendiale per qualsiasi motivo, su disposizione della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

Relativamente alle componenti sub a) e b), sarà richiesta al suddetto dicastero economico l'applicazione, per le giornate rientranti nella fattispecie di cui trattasi, di codici assenza in uso ovvero appositamente configurati.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Relativamente alle componenti sub c) e sub d), l'esclusione degli interessati dai beneficiari di particolari istituti economici correlati all'attività di servizio deriverà automaticamente dall'assenza censita nell'applicativo di gestione SIPEC con le modalità sopra descritte.

Si precisa che i giorni di assenza ingiustificata comportano anche la corrispondente perdita di anzianità di servizio, con tutte le ulteriori conseguenze a quest'ultima ricollegate. Detti periodi, inoltre, non sono utili ai fini della misura e del diritto dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio del personale.

Restano, comunque, ferme le conseguenze disciplinari in caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro, in violazione degli obblighi connessi al possesso della certificazione verde Covid-19, di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 7, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

I Sigg.ri Dirigenti degli Uffici centrali e territoriali vorranno assicurare la consueta collaborazione nell'attuazione della presente direttiva che dovrà essere portata a conoscenza di tutto il personale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Legg